

REGOLAMENTO (CE) N. 2571/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2001****che fissa, per la campagna 2002, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.
- (2) Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conser-

vare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

- (3) L'ammontare dell'aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.
- (4) L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2002 l'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e l'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento sono fissati ai livelli indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

ALLEGATO

1. Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte C del regolamento (CE) n. 104/2000

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Ammontare dell'aiuto (in euro/t)
1	2
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi o senza visceri con testa o tagliati — Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> — Altre specie	300 240
II. Filettatura, congelamento e conservazione	320
III. Salatura e/o essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	280
IV. Marinatura e conservazione	240

2. Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Operazioni di trasformazione/o di conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in euro/t)
1	2	3
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	270
	Code di scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	200
II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	250
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	270
	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	200
IV. Pastorizzazione e conservazione	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	280
V. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	200

3. Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Operazioni di trasformazione	Ammontare dell'aiuto (in euro/t)
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati	240
II. Filettatura, congelamento e conservazione	320